



Notaio  
Giuseppe Sorrentini

Repertorio N.73072

Raccolta N.19683

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di agosto in Lanciano, presso la sede sociale alla via Vincenzo Bianco n.6, alle ore dodici e minuti trenta.-----

R E G I S T R A T O  
Agenzia Entrate  
di Lanciano  
il 24/08/2017  
al n. 2430  
Serie 1T

A richiesta dell'Avv. COLAIOCCO CAMILLO, nato a Francavilla al Mare (CH) il 18 luglio 1964, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società per Azioni **ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA**, con sede in Lanciano alla via Vincenzo Bianco n. 6, capitale sociale euro 806.000,00 (ottocentoseimila/00), interamente versato, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti con il n. R.E.A. CH-106599, Cod. Fisc./P.Iva 01577270695, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Io Dott. **GIUSEPPE SORRENTINI**, Notaio residente in Lanciano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, sono intervenuto per assistere, redigendone verbale, all'Assemblea straordinaria della suddetta Società, convocata in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente -----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

- integrazione dell'oggetto sociale ed adeguamento dello statuto ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, integrato e corretto dal D. Lgs. n.100/2017.-----

In questo luogo è intervenuto l'Avv. COLAIOCCO CAMILLO, in-

nanzi generalizzato e nella detta qualità, della cui identità

personale io Notaio sono certo.-----

Ai sensi del vigente Statuto Sociale, assume la presidenza

dell'Assemblea il menzionato Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, il quale, constatato: -----

-che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

Statuto;-----

-che l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno

31 luglio 2017 alle ore 22.00 (ventidue), è andata deserta;---

-che è presente il socio:-----

**COMUNE DI LANCIANO**, con sede in Lanciano alla P.zza Plebiscito,

Cod. Fisc./P.Iva 00091240697, titolare di quota del valore

nominale di Euro 790.252,00 (settecentonovantamiladuecento-

cinquantadue/00), rappresentato dall'Assessore CAPORALE DAVIDE

LORIS, nato a Chieti il 23 Agosto 1970, giusta delega del

Sindaco in data odierna, a quanto infra autorizzato con De-

libera del Consiglio Comunale n. 103 del 31 Luglio 2017;-----

-che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:-----

Avv. Colaiocco Camillo - Presidente;-----

Avv. Orlando Vittorio - Consigliere;-----

- che è presente l'intero Collegio Sindacale; -----

- che sono, altresì presenti i componenti dell'Assemblea In-

tercomunale Galati Lorenzo - Presidente e Di Corinto Arturo;

-che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati

sugli argomenti all'Ordine del Giorno;-----

-accertata la identità e la legittimazione dei presenti -----

-----**DICHIARA** -----

validamente costituita, in seconda convocazione, la presente

Assemblea per discutere e deliberare sul trascritto Ordine del

Giorno. -----

All'uopo, prende la parola il Presidente Avv. Colaiocco Ca-

millo, il quale evidenzia, in primo luogo, all'Assemblea che

si rende opportuno ampliare il novero delle attività sociali,

prevedendo, in aggiunta a quanto già esercitato, l'attività

di: gestione dei parcheggi comunali; pulizia e sorveglianza

ascensori pubblici.-----

Il Presidente fa presente, altresì, che si rende necessario

adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs n.

175/2016, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017, recante

Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.--

Il menzionato D.Lgs. 175/2016 contempla, tra le altre, nume-

rose disposizioni in materia di Società in House, sia indi-

viduando possibili attività (art. 4) sia subordinando l'am-

missibilità di affidamenti diretti di contratti pubblici dalle

amministrazione socie al rispetto di talune condizioni (art.

16).-----

Si precisa che il nuovo testo di statuto sociale adeguato alle

disposizioni del D.Lgs n. 175/2016, come integrato e corretto

dal D.Lgs. n. 100/2017, è stato approvato dal Comune di

Guardiagrele con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 21

Luglio 2017 e dal Comune di Lanciano con Delibera del Consi-

glio Comunale n. 103 del 31 Luglio 2017.-----

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'una-

nimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e dei

componenti dell'Assemblea Intercomunale, approva le proposte

di cui all'Ordine del Giorno e -----

-----**DELIBERA** -----

di integrare l'oggetto sociale, con conseguente modifica

dell'art.4 dello Statuto sociale, che viene così riformulato:-

**"Art. 4 - Oggetto** -----

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:-----

a) l'esercizio per la vendita di medicinali di ogni tipo e

categoria e dei prodotti di cui al D.M. 4 agosto 1988 n. 375 e

successive modificazioni, nonché di prodotti parafarmaceutici,

erboristici, omeopatici e di ogni altro prodotto o servizio

legittimamente vendibile in farmacia.-----

L'attività di cui sopra si attua mediante:-----

l'impianto e la gestione professionale di farmacie e di armadi

farmaceutici, di erboristerie, di attività di vendita di

prodotti salutistici e sanitari;-----

la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private, ad

Unità Locali e Case di Cura, nelle forme che si rivelano ap-

propriate;-----

la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erbori-

steria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi;-----

l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi sanitari rivolti all'utenza;-----

l'impianto e la gestione professionale presso gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed

f) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, dell'attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedica-

zione, di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 18 settembre 2001 n.347, convertito con modificazioni, dalla legge

16 novembre 2001 n.405 e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica, alla presenza e con l'assistenza perso-

nale di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, il tutto ai sensi

dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni in Legge del 4 agosto 2006 n.248.---

Nell'ambito delle attività suddette compete altresì alla Società l'aspetto professionale:-----

dello svolgimento di attività di informazione ed educazione sanitaria dell'utenza;-----

della partecipazione, disciplinata convenzionalmente, ad iniziative del Comune nell'ambito socio-sanitario;-----

della promozione di iniziative volte a sviluppare forme di integrazione dell'attività aziendale con il contesto econo-

mico, sociale e culturale della comunità locale;-----

b) i servizi socio-assistenziali ed educativi ivi compresi quelli domiciliari;-----

c) l'impianto e la gestione di case di riposo e delle attività collegate o collegabili e correlate;-----

d) servizi cimiteriali ed accessori, servizi di gestione dei parcheggi comunali, pulizia e sorveglianza degli ascensori in servizio pubblico e servizi di gestione degli impianti sportivi, nonché la gestione di spazi culturali e turistici ed il servizio di refezione scolastica;-----

e) servizi di pulizia degli uffici.-----

2. La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto dal proprio oggetto sociale.-----

3. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci, di modo che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Locali soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. -----

4. Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, il rispetto della percentuale di cui al precedente comma

3."-----

2- Di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs. n.100/2017.

A questo punto, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato con le deliberate modifiche, che allego al presente verbale sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.-----

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea.-----

L'Assemblea mi dispensa dalla lettura dell'allegato, avendone preso visione in precedenza.-----

Del che è verbale. -----

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione in due fogli dei quali si sono occupate pagine sette oltre quattro righe dell'ottava, io Notaio ho dato lettura all'Assemblea che lo approva, dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive il Presidente, alle ore tredici e minuti venti.-----

Firmato: CAMILLO COLAIOCCO.

NOTAIO GIUSEPPE SORRENTINI.



Notaio  
Giuseppe Sorrentini

-----Allegato "A" all'atto n. 19.683 della Raccolta-----

-----STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI-----

-----"ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.P.A."-----

**TITOLO I - Costituzione, denominazione, sede, oggetto, durata.**

**Art.1 - Costituzione-----**

1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, a seguito di trasformazione dell'Azienda Speciale Farmaceutica del Comune di Lanciano, denominata "Farmacie Comunali", una Società per azioni denominata **"ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA" in breve "ANXAM SPA"**. -----

2. La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti Locali Soci che di essa si avvalgono per lo svolgimento di servizi (soci affidanti), ai sensi degli artt. 2 e 16 del D.Lgs.n. 175/2016 e art. 5 del D.Lgs. n.50/2016.-----

3. La Società è partecipata unicamente dagli enti locali individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs.n. 267/2000. -----

4. Non è ammessa la partecipazione alla Società di privati. --

5. L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente statuto e delle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo. -----

**Art.2 - Sede-----**

1. La Società ha sede legale nel Comune di Lanciano (CH) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro



delle Imprese di Chieti, ai sensi dell'articolo 111-ter disp.  
att. C.C..-----

2. L'assemblea straordinaria può istituire, modificare o  
sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie  
od unità locali comunque denominate. -----

**Art.3 - Domicilio dei Soci**-----

1. Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i rapporti con  
la Società, è quello risultante dal libro dei Soci; è onere  
del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.----

2. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei  
soci, si fa riferimento alla residenza.-----

**Art.4 - Oggetto**-----

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:-----

a) l'esercizio per la vendita di medicinali di ogni tipo e  
categoria e dei prodotti di cui al D.M. 4 agosto 1988 n. 375 e  
successive modificazioni, nonché di prodotti parafarmaceutici,  
erboristici, omeopatici e di ogni altro prodotto o servizio  
legittimamente vendibile in farmacia.-----

L'attività di cui sopra si attua mediante:-----

l'impianto e la gestione professionale di farmacie e di armadi  
farmaceutici, di erboristerie, di attività di vendita di  
prodotti salutistici e sanitari;-----

la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private, ad

Unità Locali e Case di Cura, nelle forme che si rivelano ap-  
propriate;-----

la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi;-----

l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi sanitari rivolti all'utenza;-----

l'impianto e la gestione professionale presso gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, dell'attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 18 settembre 2001 n.347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n.405 e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica, alla presenza e con l'assistenza personale di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, il tutto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni in Legge del 4 agosto 2006 n.248.---

Nell'ambito delle attività suddette compete altresì alla Società l'aspetto professionale:-----

dello svolgimento di attività di informazione ed educazione sanitaria dell'utenza;-----

della partecipazione, disciplinata convenzionalmente, ad iniziative del Comune nell'ambito socio-sanitario;-----

della promozione di iniziative volte a sviluppare forme di integrazione dell'attività aziendale con il contesto econo-

mico, sociale e culturale della comunità locale;-----

b) i servizi socio-assistenziali ed educativi ivi compresi quelli domiciliari;-----

c) l'impianto e la gestione di case di riposo e delle attività collegate o collegabili e correlate;-----

d) servizi cimiteriali ed accessori, servizi di gestione dei parcheggi comunali, pulizia e sorveglianza degli ascensori in servizio pubblico e servizi di gestione degli impianti sportivi, nonché la gestione di spazi culturali e turistici ed il servizio di refezione scolastica;-----

e) servizi di pulizia degli uffici.-----

2. La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto dal proprio oggetto sociale.-----

3. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci, di modo che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Locali soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. -----

4. Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni

anno, il rispetto della percentuale di cui al precedente comma

3. -----

**Art.5 - Durata-----**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.-----

**TITOLO II - Capitale sociale, azioni, obbligazioni, altri**

**strumenti finanziari e finanziamenti dei soci e organi sociali**

**Art.6 - Capitale sociale-----**

1. Il Capitale sociale iniziale è fissato in Euro 806.000,00  
(euro ottocentoseimila/00) ed è diviso in numero 806.000,00  
(ottocentoseimila) azioni del valore di un (1) euro ciascuna.-

2. La quota del capitale pubblico non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.-----

3. La partecipazione al capitale sociale non comporta l'emissione dei titoli azionari e pertanto lo stato dei soci risulta unicamente dai libri sociali.-----

4. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 2342 del codice civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.-----

5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate od aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.-----

6. In caso di variazioni dell'ammontare del capitale sociale, potrà essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di pro-

porzionalità tra conferimento effettuato e il numero delle azioni ricevute. Potranno essere privilegiate determinate categorie di soci o alcuni soci soltanto, in ragione dei particolari conferimenti da questi effettuati.-----

7. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.-----

8. Quando le azioni risultano appartenere ad un solo Ente pubblico o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare dell'articolo 2362 del codice civile.-----

**Art.7 - Variazioni del capitale-----**

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Statuto.-----

2. In sede di aumento gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.-----

3. Qualora l'interesse della Società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova

emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del codice civile.-----

**Art.8 - Richiamo dei versamenti e mancato pagamento delle quote-----**

1.L'Organo di amministrazione della società provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non minore di sessanta giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A.R. con lo stesso preavviso.----

2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di tre punti.-----

3. La Società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.-----

4. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi i termini fissati al primo comma del presente articolo, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai versamenti ancora dovuti. -----

5. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.-----

6. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.-----

7. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.-----

8. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.-----

**Art.9 - Azioni-----**

1. Le azioni sono nominative e indivisibili.-----

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

3. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, con raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata, dovrà previamente informare l'Organo di amministrazione della società della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. -----

4. L'Organo di amministrazione della società provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.-----

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata indirizzata all'Organo di amministrazione della società, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. -----

6. L'Organo di amministrazione della società, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci e a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata delle proposte di acquisto pervenute. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.-----

7. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio di media conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.-----

8. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai commi precedenti il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili



purché non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto

salvo quanto disposto ai successivi commi.-----

9. I trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione po-

tranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti

pubblici, soci o non soci.-----

10. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti

di opzione nei confronti della Società è pertanto subordinata

all'accertamento, da parte dell'Organo di amministrazione

della società, che il trasferimento avvenga in favore di Enti

pubblici.-----

**Art.10 - Obbligazioni**-----

1. L'emissione di obbligazioni al portatore o nominative è

deliberata, nei limiti stabiliti dall'art. 2412 c.c., dal-

l'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea or-

dinaria.-----

2. La relativa decisione deve risultare da verbale redatto da

Notaio.-----

3. Può essere deliberata l'emissione di obbligazioni conver-

tibili da parte dell'assemblea straordinaria che dovrà de-

terminare il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità

della conversione.-----

4. La delibera di emissione delle obbligazioni può subordi-

nare, in tutto o in parte, il diritto degli obbligazionisti

alla restituzione del capitale ed agli interessi, alla sod-

disfazione dei diritti di altri creditori della Società.-----

5. L'assemblea degli obbligazionisti è convocata dall'Organo di amministrazione della società o dal rappresentante degli obbligazionisti e delibera sulle materie indicate nell'art. 2415 c.c.-----

6. Alle riunioni dell'assemblea possono assistere l'Organo di amministrazione della società e i sindaci. L'assemblea nomina il rappresentante comune che può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e ne stabilisce la durata in carica, per un periodo non superiore ad un triennio, ed il compenso.-----

7. Il rappresentante comune è rieleggibile.-----

**Art.11 - Altri strumenti finanziari-----**

1. La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni a fronte di specifici apporti, anche di opera o servizi, non destinati alla copertura del capitale sociale, oppure a favore dei dipendenti della Società o di Società controllate.-----

2. L'emissione è deliberata dall'assemblea straordinaria.-----

3. La delibera di emissione stabilisce, in riferimento a ciascun apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto od anche quanti strumenti finanziari verranno emessi a favore dei dipendenti aventi diritto.-

4. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni di opera e servizi sono trasferibili. L'acquirente subentra in tutte le obbligazioni dell'alienante. Gli strumenti finanziari

assegnati ai dipendenti della Società o di Società controllate

non sono trasferibili senza il consenso dell'Organo di amministrazione della società.-----

5. Essi sono rappresentati da titoli di credito nominativi oppure al portatore. Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti i diritti spettanti agli azionisti ad esclusione del diritto di voto in assemblea.-----

6. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, e, nei casi più gravi, egli può essere dichiarato decaduto dall'assemblea straordinaria.-----

7. La Società può sempre riscattare gli strumenti finanziari ad un prezzo predeterminato.-----

8. Gli strumenti finanziari riscattati dalla Società e quelli per cui si sia verificata una causa di decadenza si estinguono di pieno diritto.-----

9. Gli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della Società o di Società controllate decadono in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.-----

10. Per quanto non previsto nel presente statuto, agli strumenti finanziari si applicano le norme sulle azioni.-----

**Art.12 - Finanziamenti dei soci.**-----

1. Per il fabbisogno finanziario della società i soci

potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.-----

**Art. 13 Organi sociali.**-----

1. Sono organi della Società:-----

a) l'Assemblea;-----

b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione (per brevità "Organo di Amministrazione");-----

c) il Collegio Sindacale;-----

d) l'Organo di Revisione legale.-----

2. La Società si dota, inoltre, di un Organismo di Vigilanza, cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. adottato dalla società.-----

3. Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.-----

4. La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

**TITOLO III -Assemblee**-----

**Art.14 - Assemblea dei soci.**-----

1. Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni,

prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. E' convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché nel Comune di Lanciano, dall'Organo di amministrazione della società mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.-----

2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata).-----

3. Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'Organo di amministrazione della società potrà scegliere quale mezzo di convocazione: -----

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed ai sindaci effettivi, a mezzo posta elettronica certificata, di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, assumendo l'indirizzo relativo al domicilio del destinatario come risultante presso la sede della Società;-----

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricezione;-----

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.-----

4. Le comunicazioni fatte mediante posta elettronica certificata o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero telefonico risultanti dal libro dei soci.-----

5. L'avviso medesimo deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.-----

6. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

7. Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 4, del codice civile, ossia quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Organo di amministrazione della società, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione Legale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non pre-

senti.-----

**Art.15 - Partecipazione all'assemblea-----**

1. Possono intervenire all'assemblea degli azionisti cui spetta il diritto di voto ed i possessori di strumenti finanziari che diano diritto di votare su almeno una delle materie indicate nell'ordine del giorno, nonché i soggetti cui per legge od in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.-----

2. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.-----

3. I soci potranno farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.-----

4. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:-----

a) Sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo di posta elettronica certificata, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione;-----

e) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale.-----

**Art.16 - Assemblea ordinaria -----**

1. L'assemblea ordinaria:-----

a) approva i bilanci, i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio ed, in particolare, approva un diverso budget annuale per ciascun singolo servizio oggetto di affidamento;-----



b) nomina l'Organo di amministrazione della società, il Collegio Sindacale, inclusi il Presidente e l'Organo di revisione legale dei conti sulla società;-----

c) revoca l'Organo di amministrazione della società e i membri del Collegio Sindacale; per questi ultimi, la revoca è deliberata con il voto dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti;-----

d) delibera sulla responsabilità dell'Organo di amministrazione della società, dei sindaci e dell'organo di revisione legale, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;-----

e) adotta, ai sensi dell'art. 2446, c.1, c.c., gli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;-----

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;----

g) autorizza l'Organo di amministrazione della società, all'esecuzione di atti di alienazione di diritti reali immobiliari, di concessione di garanzie reali e personali, di acquisto e di vendita di partecipazioni in altri Enti o società, fermo restando la responsabilità dell'organo menzionato per gli atti compiuti.-----

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell' assemblea.-----

2.Sono inderogabilmente sottoposti alla approvazione dell'Assemblea ordinaria, previa autorizzazione del Comitato,

relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il

funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società

dai soci affidanti:-----

a) il Piano Programma della Società, di cui al successivo art.

39, comprensivo del piano degli investimenti programmati;-----

b) il Bilancio Pluriennale della Società di cui al successivo

art. 40;-----

c) il Bilancio Preventivo Annuale di cui al successivo art.

41.-----

3. Sono inderogabilmente sottoposti alla autorizzazione del-

l'Assemblea ordinaria, su parere conforme e vincolante del

Comitato relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed

il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla So-

cietà dai soci affidanti, gli altri atti dell'Organo di am-

ministrazione della società di cui al successivo art. 22 comma

1 lett. a), b), c), d), e), f) e g).-----

4. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, previa

autorizzazione del competente Comitato relativamente alle

parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei ser-

vizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti,

gli atti dell'Organo di amministrazione della società di cui

all'art. 22 comma 2 lett. a), b) e c) dello statuto.-----

5. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-

sercizio sociale.-----

6. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo di amministrazione della società lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.-----

7. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Essa delibera a maggioranza assoluta.--

**Art.17 - Assemblea straordinaria -----**

1. L'assemblea straordinaria delibera: -----

a) sulle modifiche dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;-----

b) sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri e compensi dei liquidatori, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;

c) sull'emissione di obbligazioni convertibili in azioni; ----

d) sull'emissione di strumenti finanziari; sulla costituzione di patrimoni destinati;-----

e) sulla proroga o lo scioglimento della società;-----

f) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

2. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e ogni qualvolta l'Organo di amministrazione della società lo ritenga opportuno.-----

3. L'assemblea straordinaria:-----

in prima convocazione:-----

è validamente costituita e delibera con l'intervento dei soci  
che rappresentino più della metà del capitale sociale;-----

in seconda convocazione:-----

è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3  
(un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favo-  
revole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato  
in assemblea, fermo restando che è necessario anche in seconda  
convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresen-  
tino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni  
previste dall'art. 2369, comma 5°, c.c.. -----

**Art.18 - Funzionamento dell'assemblea-----**

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal  
Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,  
da persona designata dall'assemblea.-----

2. L'assemblea designa un segretario, anche non socio, fatti  
salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un  
Notaio ai sensi di legge.-----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione,  
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il  
suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli  
esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale,  
sottoscritto unitamente al segretario e trascritto sull'ap-  
posito libro.-----

4.L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale del 5 (cinque) per cento.-----

5. Sempre in materia di impugnativa delle deliberazioni assembleari si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2377, 2378, 2379 c.c.-----

**TITOLO IV - Organo amministrativo, direttore generale.-----**

**Art. 19 Amministrazione-----**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente. La delibera è trasmessa alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Abruzzo e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016. -----

2. Qualora la società abbia optato per un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. -----

3. L'organo amministrativo dura in carica per un periodo di

tre esercizi o fino a revoca e può essere rieleggibile. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete esclusivamente all'Assemblea Ordinaria, previa designazione da parte del Comitato del controllo analogo, la quale deve essere prontamente convocata anche da parte del Presidente dell'Assemblea.-----

4. All'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di proroga degli organi amministrativi. -----

5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, gli amministratori sono revocati dai soci, previa delibera assembleare, nel caso in cui la società per due anni consecutivi abbia realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo.---

6. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016. -----

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..-----

8. Agli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 12 e comma 14 del D.Lgs 175/2016. Essi sono scelti tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e che siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della società o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali.-----

9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un vicepresidente esclusivamente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al vicepresidente non spettano compensi aggiuntivi.-----

10. Gli amministratori devono adempiere i doveri essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.-----

11. Gli amministratori sono soggetti ad azioni civili di responsabilità prevista dalla normativa civilistica oltre che responsabilità di tipo amministrativo contabile.-----

12. La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione è fatta sulla base della designazione del Comitato del controllo analogo, che vi provvede secondo il

relativo regolamento di funzionamento approvato dall'assemblea

dei soci che dovrà garantire a tutti i membri del Comitato, di

concorrere alla decisione in ordine alla designazione.-----

**Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-----**

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di

convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che

ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio

Sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di Amministra-

zione.-----

2. La convocazione è fatta dal Presidente almeno tre giorni

prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne

la ricezione a ciascun amministratore e componente del Col-

legio Sindacale, nonché per conoscenza al Sindaco degli Enti

Locali soci.-----

3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con

qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione con preav-

viso di almeno un giorno.-----

4. Le modalità di convocazione non devono rendere onerosa la

partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i

sindaci.-----

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica. Esso delibera con

il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.

I consiglieri astenuti, o che si siano dichiarati in conflitto

di interessi, non sono computati ai fini del calcolo del



quorum deliberativo.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.-----

7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano di età.-----

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

9. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.-----

10. Possono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta scritta, i componenti del Comitato del controllo analogo.-----

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e da chi svolge le funzioni di Segretario.-----

12. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.-----

13. Copia del verbale delle riunioni del Consiglio è inviato al Sindaco degli Enti Locali soci e al Comitato con cadenza

mensile.-----

14. Qualora sia in carica un Amministratore unico, le deliberazioni devono risultare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dall'Amministratore e da chi svolge le funzioni di Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute sono inviate al Sindaco degli Enti Locali soci e al Comitato del controllo analogo con cadenza mensile.-----

**Art. 21 - Poteri dell'organo amministrativo.-----**

1. L'Organo di amministrazione della società è investito dei poteri di cui all'art. 2384 del c.c., nei limiti previsti dal presente statuto, dal controllo analogo congiunto nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea.-----

2. A tal fine, l'Organo di amministrazione della società può compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che, per legge o per statuto:-----

a) sono riservate all'Assemblea dei soci;-----

b) sono soggette ad autorizzazione dell'Assemblea, su parere conforme e vincolante del Comitato per il controllo analogo;--

c) sono soggette ad approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione del Comitato per il controllo analogo;-----

d) sono riservate al Comitato del controllo analogo.-----

3. L'Organo di amministrazione della società delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:-----

a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.,  
previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte  
dell'Assemblea;-----

b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inde-  
rogabili;-----

c) stipula di contratti di rete (partnership) con altre So-  
cietà in house.-----

4. L'Organo di amministrazione della società adotta le deci-  
sioni più significative inerenti l'organizzazione e/o la ge-  
stione e/o l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento  
diretto nel rispetto degli indirizzi adottati dai soci affi-  
danti e dal Comitato del controllo analogo di cui al succes-  
sivo art. 30 e, a tal fine, sottopone 4 (quattro) giorni prima  
della riunione i relativi atti al competente Comitato per  
acquisire la necessaria autorizzazione.-----

5. In tutti gli altri casi in cui sia prevista l'autorizza-  
zione o il parere vincolante del Comitato per il controllo  
analogo, l'Organo di amministrazione della società sottopone i  
relativi atti a tale organismo 4 (quattro) giorni prima della  
riunione.-----

6. L'Organo di amministrazione della società controlla la  
regolarità della gestione della Società e, con cadenza seme-  
strale, approva una relazione sull'andamento della Società,

con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni al Presidente del Comitato e a tutti i sindaci degli Enti Locali soci.-----

7. Nel caso in cui l'organo di amministrazione della società sia costituito da Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a riferire al Consiglio medesimo e attua le deliberazioni di questo.-----

**Art. 22 - Autorizzazione e approvazione dell'Assemblea-----**

1. I seguenti atti dell'organo di amministrazione della società sono sottoposti all'autorizzazione dell'Assemblea, su parere conforme vincolante del Comitato Assembleare per il Controllo Analogo di cui al successivo art. 30:-----

- a) acquisti e alienazioni di immobili e di impianti;-----
- b) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie di valore superiore allo 0,2% (zero virgola due per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica;-----
- c) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti Bilancio di previsione triennale e/o nel Piano Programma;-----

d) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art.10;-----

e) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;

f) nomina degli organi di vigilanza qualora la Società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;-----

g) linee guida per la formazione della dotazione organica, per l'organizzazione ed il trattamento del personale della Società.-----

2. I seguenti atti dell'organo di amministrazione della società sono sottoposti ad approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione del Comitato per il Controllo Analogo:-----

a) linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, quando non soggetti a vincoli di legge o fissati dalle Autorità eventualmente preposte;-----

b) carta dei servizi e schema dei contratti per la gestione dei servizi erogati, quando non soggetti a vincoli di legge o fissati dalle Autorità eventualmente preposte;-----

c) tariffe e prezzi per la fruizione di beni e servizi, salvo quanto di competenza di altri enti o Autorità preposte.-----

3. L'Assemblea, per deliberare sulle materie previste dai precedenti commi 1 e 2, è convocata senza ritardo dall'organo di amministrazione della società.-----

4. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali soci lo schema dell'atto dell'organo di amministrazione sottoposto ad autorizzazione o approvazione, il parere del

Comitato o l'autorizzazione, nonché gli eventuali documenti ad esso allegati.-----

5. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto o approvare l'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione o approvazione.-----

6. L'organo di amministrazione della società informa gli Enti Locali soci, il Comitato per il controllo analogo, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato o approvato.-----

7. Il Comitato, ove ritenga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.-----

8. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione o ad approvazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso assembleare ovvero il conforme parere o la preventiva autorizzazione del Comitato nei casi previsti dallo statuto, ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.-----

9. Il Consiglio di Amministrazione, ove non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di

trenta giorni, decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione Assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali soci e, per gli aspetti afferenti alla gestione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci affidanti, al Comitato.-----

10. Il Comitato, in merito alle decisioni inerenti l'organizzazione e/o la gestione dei servizi affidati direttamente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'organo di amministrazione della società può adottare una decisione di conferma del proprio parere e/o delle proprie prescrizioni. L'atto adottato sarà vincolante per l'organo di amministrazione.-----

11. L'organo di amministrazione della società, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.-----

**Art. 23 - Presidente del Consiglio di Amministrazione-----**

1. Nel caso in cui l'organo di amministrazione della società sia costituito da Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti attribuzioni:-----

1. curare i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e

sociali del territorio;-----

2. sovrintendere alle funzioni aziendali di controllo interno;

3. sovrintendere alle funzioni volte ad assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione dei servizi ed il rispetto dei diritti degli utenti.-----

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.-----

2. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza, oppure da un dipendente della Società.-----

**Art. 24 Compensi dell'organo amministrativo della società.----**

1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico spetta, laddove deliberato dall'assemblea ordinaria e se previsto dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso per l'attività svolta.-----

2. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o i premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività.-----

3. Nella determinazione dei compensi si applica quanto di-



sciplinato dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs.n. 175/2016,

se compatibile con le risorse finanziarie; e sempre previa

delibera dell'assemblea dei soci.-----

**Art. 25-Rappresentanza della società**-----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di

Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte

ai terzi, in giudizio e la firma sociale.-----

2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, ove non sia nominato il vicepresidente, è

sostituito dal consigliere a ciò designato.-----

3. Nel caso in cui l'Amministratore Unico o il Presidente

del Consiglio di Amministrazione, anche a causa del suo im-

pedimento, abbia necessità di nominare procuratori speciali

per determinati atti urgenti, ad essi può essere riconosciuto

il potere di firma nei limiti dei poteri loro delegati.-----

**Art. 26-Amministratore Delegato, Direttore Generale**-----

1. Nel caso in cui l'organo di amministrazione della società

sia costituito da Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo,

nella prima riunione utile, nomina quale Amministratore De-

legato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dele-

gandogli poteri non inferiori a quelli eventualmente fissati

dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di Ammini-

strazione non ha facoltà di nominare altri Amministratori

delegati.-----

2. Il mancato rispetto delle norme di cui al precedente comma

dà facoltà all'Assemblea di revocare tutti gli amministratori  
in carica.-----

3. Le decisioni dell'Amministratore delegato dovranno essere  
verbalizzate sul libro dei verbali del Consiglio di Ammini-  
strazione e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Ammini-  
stratore delegato.-----

4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati  
conformi dall'Amministratore delegato, ovvero da un Notaio,  
costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.-

5. L'organo di amministrazione della società può nominare un  
direttore generale, scelto previo esperimento di procedure  
selettive ad evidenza pubblica e determinare altresì le sue  
competenze, la durata dell'incarico, il compenso, le possibili  
cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in  
caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.-----

6. E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore  
generale e ai dirigenti trattamenti di fine mandato diversi  
e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai  
contratti collettivi ovvero di stipulare patti e accordi di  
non concorrenza.-----

7. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone in  
possesso di laurea in materie economico-giuridiche, scienti-  
fiche o sanitarie, dotato di comprovata esperienza profes-  
sionale e gestionale.-----

**TITOLO V - Collegio Sindacale e Revisione Legale-----**

**Art. 27 - Collegio Sindacale-----**

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, scelti tra coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

2. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, è fatta sulla base delle designazioni del Comitato del controllo analogo, che vi provvede secondo il relativo regolamento di funzionamento. Tale regolamento è approvato dall'assemblea dei soci che dovrà garantire a tutti i membri del Comitato, di concorrere alla decisione in ordine alla designazione. -----

3. La revisione dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.-----

4. Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. ----

5. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.--

6. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili. -----

7. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e/o che non possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in Conferenza Unificata.-----

8. Ad essi si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 16 maggio del 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 in materia di proroga di organi amministrativi.-----

9. E' fatto divieto di corrispondere al collegio sindacale trattamenti di fine mandato.-----

10. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.-----

**ART. 28 Revisione legale.**-----

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

2. Salvo diverse e imperative disposizioni normative, l'incarico di revisore legale è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla

società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

3. I componenti dell'organo di revisione legale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata.-----

4. Ad esso si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.-----

5. E' fatto divieto di corrispondere all'organo di revisione dei conti, trattamenti di fine mandato.-----

6. L'Organo di revisione dei conti assolve alle funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come previsto dalle disposizioni vigenti.-----

7. È obbligo dell'Organo di Controllo attenersi alle disposizioni del Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dei comuni soci ove approvato.-----

8. All'Organo di Controllo delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.-----

**ART. 29 - Organismo di Vigilanza -----**

1. La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società. -----

2.L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. -----

3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.-----

**TITOLO VI - DIRITTI DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI  
SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI, AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 50/2016 E ARTT. 2 E 16 DEL  
D.LGS. N. 175/2016-----**

**Art. 30 Controllo analogo dei soci.-----**

1. L'affidamento diretto delle attività così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo congiunto ai sensi di legge.-----

2. Il controllo analogo si articola su due tipologie:-----

a) Controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiorna-

menti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito

delle alternative consentite dal diritto societario, nella

scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato,

nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e

nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;--

b) Controllo economico-finanziario. Il controllo economico-

finanziario tende a indirizzare l'attività della Società verso

il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una ge-

stione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti

per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella

rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-fi-

nanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:-----

- preventivo nella fase di programmazione annuale e plurien-

nale del "budget";-----

- concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato

di utilizzazione del budget;-----

- a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizi.-

3. Il controllo analogo è esercitato dai soci affidanti ed

azionisti congiuntamente, per il tramite del "Comitato As-

sembleare per il Controllo Analogo" (d'ora in poi Comitato), e

consiste in un'influenza determinante sugli obiettivi stra-

tegici e sulle decisioni significative della società.-----

4. Il controllo analogo singolo e congiunto ha oggetto sia gli

organi sociali che gli atti della società e ed attiene agli

aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei

servizi e della gestione.-----

5. Vengono individuati tre diversi momenti di controllo "analogo" congiunto: un controllo ex ante, un controllo contestuale ed "controllo ex post.-----

6. Il "controllo ex ante", viene esercitato dai soci affidanti congiuntamente, attraverso il Comitato, tramite: un documento di Programmazione indicante gli obiettivi da perseguire attraverso l' "in house providing", nonché gli indicatori qualitativi e quantitativi a cui deve attenersi la società, l'approvazione preventiva dei documenti di programmazione della società, delle deliberazioni societarie in sede di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, il bilancio, il piano programma della società, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, gli acquisti e gli impegni di spesa di importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00).-----

7. Il controllo contestuale viene esercitato dai soci affidanti congiuntamente attraverso il Comitato, mediante la richiesta di relazioni periodiche all'organo amministrativo della società sull'andamento della gestione; mediante la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; mediante indirizzi vincolanti per l'organo amministrativo della società sulle modalità di ge-



stione economica e finanziaria della società; mediante con-

trolli ispettivi; mediante il potere di modifica degli schemi-

tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.-----

8. Il "controllo ex post", viene esercitato dai soci affidanti

congiuntamente attraverso il Comitato in fase di approvazione

del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla so-

cietà in house e del conseguimento degli obiettivi.-----

9. Il Comitato unitario, nei rispetto di criteri di solidità

patrimoniale e stabilità economico-finanziaria, esercita

funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini del-

l'esercizio del controllo analogo, sui servizi che la società

svolge, mediante affidamento diretto da parte dei comuni soci

ed in particolare:-----

a) designa l'Amministratore Unico o i rappresentanti dei soci

affidanti in seno al Consiglio di Amministrazione della So-

cietà, ivi incluso il Presidente, e ne dispone la revoca nei

casi indicati dal presente statuto;-----

b) designa i rappresentanti dei soci affidanti in seno al

Collegio Sindacale della Società, ivi incluso il Presidente, e

ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto;--

c) detta gli indirizzi per la nomina dell'eventuale Direttore

Generale della società;-----

d) autorizza l'adozione, da parte dell'organo di amministra-

zione della società, del bilancio di esercizio, del piano

programma, del bilancio economico di previsione pluriennale,

	del bilancio economico di previsione annuale e del rendiconto	
	consuntivo annuale, con potere di valutazione di tutte le	
	questioni comunque relative ai servizi affidati;-----	
	e) esprime parere vincolante sugli altri atti dell'organo di	
	amministrazione della società oggetto di autorizzazione as-	
	sembleare nei casi previsti dal presente statuto;-----	
	f) autorizza l'organo di amministrazione della società ad i-	
	stituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, suc-	
	cursali, agenzie e rappresentanze;-----	
	g) effettua audizioni degli organi di vertice della società	
	sentendo, almeno una volta l'anno, l'organo di amministrazione	
	della società e/o il Direttore Generale;-----	
	h) riceve relazioni annuali da parte degli organi di vertice	
	della Società sullo svolgimento dei servizi affidati diret-	
	tamente dagli Enti locali soci;-----	
	i) monitora l'attività della società e, a tal fine, riceve	
	relazioni semestrali da parte degli organi di vertice della	
	Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione	
	degli obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e ana-	
	lizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al bu-	
	dget, nonché le azioni correttive da attuare;le relazioni	
	semestrali devono dare conto anche dell'andamento della si-	
	tuazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al	
	semestre antecedente con l'elenco aggregato degli acquisti di	
	beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individua-	

zione dei fornitori;-----

j) propone all'Assemblea l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2393 c.c.-----

k) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2395 c.c.--

l) assume le necessarie iniziative nei confronti dell'organo di amministrazione della società, ivi incluso l'annullamento e/o la revoca degli atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio.-----

m) autorizza gli atti più significativi relativi alla erogazione dei servizi, quali la carta dei servizi e gli schemi generali dei contratti di servizio e impartisce all'organo di amministrazione della società indirizzi e direttive vincolanti sulla politica aziendale, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alle caratteristiche da assicurare per il perseguimento dell'interesse pubblico;-----

n) autorizza le decisioni più significative dell'organo di amministrazione della società relative all'organizzazione e/o gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto;-----

o) segnala all'organo di amministrazione della società eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi affidati e propone i necessari correttivi;-----

p) può porre il veto sulle operazioni ritenute non congrue o

non compatibili con gli interessi pubblici della collettività e del territorio interessati dal servizio.-----

10. Ove l'organo di amministrazione della società non consenta al Comitato di esercitare il proprio controllo, oppure disattende i pareri vincolanti del detto comitato, è facoltà dell'Assemblea revocare l'organo di amministrazione della società. -----

**Art. 31 Controllo analogo del singolo socio affidante -----**

1. Gli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici potranno risolvere anticipatamente e unilateralmente il rapporto con la società affidataria, nei casi di mancato tempestivo adeguamento alle direttive impartite o nei casi di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo; ciò a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso.-----

2. Ciascun Comune socio, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo sull'erogazione del servizio nel proprio territorio, ove sorga questione sull'attuazione del programma per l'erogazione del servizio nei confronti del Comune, nonché dell'utenza, può inviare richiesta scritta d'intervento alla Società, anche via fax o posta elettronica certificata.-----

3. L'organo di amministrazione della società, previa audizione del Sindaco del Comune, deve comunque dare risposta scritta, anche via fax o posta elettronica certificata, entro i suc-

cessivi quindici giorni dalla richiesta, specificando forme e tempi d'intervento.-----

4. Il Comune interessato, qualora non ottenga risposta nei tempi e modi stabiliti al precedente comma 1 ovvero ritenga di non essere soddisfatto dalle misure proposte dalla Società, può investire della relativa questione il Comitato al fine di proporre la revoca dell'organo di amministrazione della società.-----

**Art.32 Composizione del Comitato -----**

1. Il Comitato del Controllo Analogo è composto da tutti i sindaci degli Enti Locali soci affidanti, o loro delegati. A ciascun componente del Comitato spetta un solo voto, a prescindere dalla quota azionaria rappresentata. Ai fini del presente statuto, dei regolamenti attuativi e del controllo analogo in generale, si intendono per "soci affidanti" i Comuni Soci che affidano alla Società uno o più servizi di cui all'oggetto sociale della società. Per assicurare il rispetto delle condizioni di controllo analogo, il Comune Socio che abbia deliberato l'affidamento alla Società della gestione di un servizio, avrà immediatamente titolo per nominare i propri rappresentanti nel Comitato di cui al presente articolo. Correlativamente, con il venir meno dell'affidamento del servizio, il Comune decade dalla qualifica di socio affidante e i suoi rappresentanti decadono dal Comitato.-----

2. Il Comitato si riunisce periodicamente e comunque almeno

quattro volte l'anno. A tali riunioni il comitato può invitare l'organo di amministrazione della società e i componenti degli organi di controllo della società: Collegio Sindacale e Revisore legale.-----

3. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Locali soci, che possono chiederne l'audizione in sede di riunioni del Comitato di Controllo.-----

### **33. Funzionamento del Comitato -----**

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.-----

2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, il Presidente.

3. Il Comitato è convocato, ove ritenuto opportuno e nei casi previsti dallo statuto, dal Presidente ovvero quando ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) dei membri dello stesso comitato. -----

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

5. Il Comitato, in ogni caso, deve essere convocato a seguito della trasmissione delle proposte degli atti deliberativi e deve procedere alle determinazioni di sua competenza entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle stesse.--

6. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei

propri componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del componente che rappresenta la maggiore quota azionaria----

7. I componenti si impegnano tuttavia a votare su questioni che riguardano i servizi prestati da uno specifico Comune, in conformità alla volontà espressa dall'ente direttamente interessato, in modo che sia assicurato a ciascun Comune un ruolo determinante nell'adozione di decisioni circa il frammento di gestione relativo alla gestione del proprio territorio. (vedi art. 29, comma 1)-----

8. Delle sedute è redatto apposito verbale.-----

9. Il Comitato si riunisce di norma presso la sede della Società o in altro luogo opportuno.-----

10. L'Assemblea approva un regolamento per disciplinare il funzionamento del Comitato. Fin tanto che il regolamento non venga approvato non è pregiudicato il funzionamento del Comitato e si applicano le norme del presente statuto.-----

**34. Ufficio del controllo analogo congiunto.-----**

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato può istituire l'Ufficio del Controllo analogo congiunto.-----

2. L'Ufficio opera con personale individuato dal Comitato fra i dipendenti degli Enti Locali soci.-----

3. L'Ufficio si riunisce presso la sede della Società, salva diversa decisione del Comitato.-----

**TITOLO VII - RAPPORTI CON LA CITTADINANZA-----**

**Art. 35 Partecipazione-----**

1. La Società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi pubblici locali gestiti.-----

2. Per i fini di cui al precedente comma, la società:-----

a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;-----

b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;-----

c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti dal socio per discutere i problemi dei servizi pubblici da essa gestiti o comunque interagenti con essi;-----

d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;-----

e) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;-----

f) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.-----

**Art.36 Carta dei servizi-----**

1. La Società, nell'ambito delle indicazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27



gennaio 2004, adotterà una "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità e i tempi standard di erogazione delle attività svolte e dal decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i. (Codice del consumo) articolo 101.-----

**TITOLO VIII - Recesso-----**

**Art. 37 - Recesso del socio-----**

1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, oppure che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:-----

a) la modifica della clausola dell'oggetto quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;-----

b) la trasformazione della Società;-----

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;-----

d) la revoca dello stato di liquidazione;-----

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;-----

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;-----

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. E' nullo ogni patto volto a escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle sopra indicate ipotesi.-----

2. Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti

l'introduzione e/o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e la proroga del termine.-----

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.-----

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio.-----

5. In queste circostanze spetta all'organo amministrativo informare entro 15 (quindici) giorni i soci del verificarsi di un evento legittimante l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte loro.-----

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.-----

7. Nel libro dei soci occorre sia fatta menzione circa l'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci.---

8. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera, a mezzo raccomandata AR o a mezzo Posta Elettronica Certificata, giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Se in

questo lasso temporale venga eccepita la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla definizione di detto arbitrato.---

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.-----

10. Il socio che si avvale del diritto di recesso ha diritto alla liquidazione delle azioni in riferimento alle quali esercita tale diritto.-----

11. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo di amministrazione della società, sentito il parere del collegio sindacale.-----

12. L'indicata valutazione tiene conto del valore nominale di ciascuna azione ai sensi dell'art. 2348 C.C. così come indicato al suindicato art. 6.-----

13. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo, fatta alla Società.-----

14. L'organo di amministrazione della società offre in opzione le azioni del socio recedente ai soci rimanenti in senso proporzionale al numero delle azioni da ciascuno possedute oppure da parte di un terzo ente locale concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rim-

borso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione. -----

**TITOLO IX. Esercizi sociali. Bilancio. Utili.-----**

**Art. 38 - Bilancio d'esercizio e destinazione degli utili-----**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

2. L'organo di amministrazione della società provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, previa autorizzazione del Comitato per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti.

3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approva-

zione del bilancio di esercizio.-----

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo esecutivo della società. -----

5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.-----

**Art. 39 - Piano Programma-----**

1. Il Piano programma è adottato dall'organo di amministrazione della società, previa autorizzazione del Comitato per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, unitamente ai documenti contabili di programmazione di cui ai successivi art. 40 e 41, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio.-----

2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:-----

a) le linee di sviluppo, i livelli ottimali dei servizi nei territori degli Enti Locali soci e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;-----

b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammmodernamento degli impianti e delle infrastrutture strumentali e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento;-----

c) il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio e le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;-----

d) la politica del personale, ivi inclusi i modelli organizzativi e gestionali da adottare per la valorizzazione delle risorse umane nel rispetto degli indirizzi di contenimento della spesa adottati dagli Enti Locali soci;-----

e) le iniziative di relazioni esterne e le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi.-----

3. Il piano programma viene aggiornato in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.-----

4. L'organo di amministrazione della società ha l'obbligo di depositare presso la sede sociale e trasmettere almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione, il Piano programma. Entro i successivi 15 (quindici) giorni gli Enti Locali devono far pervenire le proprie osservazioni su tale documento. L'organo di amministrazione della società ha l'obbligo di dar conto adeguatamente di tali osservazioni nel Piano programma.-----

5. Il Piano programma è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con l'autorizzazione del Comitato unitario e del Collegio Sindacale, entro il 20 dicembre di ogni anno.----

**Art. 40 - Bilancio pluriennale-----**

1. Il Bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza

con il Piano programma, viene adottato dall'organo di amministrazione della società previa autorizzazione del Comitato per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti.-----

2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al precedente articolo 39. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.-----

3. Il Bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole e annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.-

**Art. 41 - Bilancio preventivo annuale-----**

1. Il Bilancio di previsione, redatto in termini economici, viene adottato dall'organo di amministrazione della società previa autorizzazione del Comitato unitario per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al precedente art. 39.-----

2. Il Bilancio di previsione è articolato per sezione e per servizio e deve chiudere in pareggio.-----

3. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengono particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio del bilancio, l'organo di amministrazione della società deve disporre le conseguenti variazioni al Bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.-----

4. Al predetto bilancio devono essere allegati:-----

a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;-----

b) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;-----

c) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;

d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;-----

e) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.-----

5. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c.,



l'organo di amministrazione della società a compiere le operazioni previste dal bilancio previsionale.-----

**TITOLO X. Scioglimento e liquidazione della Società.**-----

**Art.42 - Scioglimento e liquidazione**-----

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.--

2. La competenza per decidere le cause di scioglimento spetta

all'assemblea straordinaria, la cui deliberazione produrrà

effetto dalla sua iscrizione presso l'ufficio registro delle

imprese a norma dell'art. 2484, terzo comma, c.c.. I liqui-

datori sono nominati e revocati dall'assemblea straordinaria

che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni

dello statuto.-----

3. I liquidatori sono nominati in n. 3 (tre) persone ed e-

sercitano le loro funzioni sotto forma di collegio di liqui-

dazione, al quale spetta la rappresentanza della Società. La

deliberazione di nomina dell'assemblea può attribuire a uno

dei liquidatori in via esclusiva la rappresentanza della So-

cietà.-----

4. La nomina dei liquidatori ha effetto dalla data di iscri-

zione nel registro delle imprese.-----

5. Il Collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne

sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri, a mezzo

di convocazione da inviarsi agli altri membri almeno 7 (sette)

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In ogni caso il

Collegio si intenderà validamente riunito, anche senza comu-

nicazione scritta, ogni qualvolta siano presenti tutti i suoi membri.-----

6. Il Collegio dovrà adottare le delibere a maggioranza assoluta dei suoi membri e potrà delegare per l'esecuzione delle delibere stesse uno o più dei suoi membri. I verbali delle delibere del collegio saranno redatti su un apposito libro e sottoscritti da tutti i suoi componenti che siano presenti alla riunione. La deliberazione dell'assemblea deve fissare i criteri di svolgimento della liquidazione.-----

7. Salva diversa deliberazione dell'assemblea, il collegio dei liquidatori ha il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.-----

8. Salva diversa deliberazione dell'assemblea, il collegio dei liquidatori ha il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ai fini della liquidazione ivi compresi, a titolo esemplificativo, la cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, nonché delle proprietà dei beni mobili ed immobili.-----

**TITOLO XI-Clausola compromissoria e Foro competente.-----**

**Art. 43 - Foro competente-----**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.-----

**TITOLO XII - Norma finale-----**

**Art. 44 -Norma finale-----**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato, se non derogate dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016.-----

Firmato: CAMILLO COLAIOCCO - NOTAIO GIUSEPPE SORRENTINI.-----

La presente copia xerografica composta di pagine sessantotto è  
conforme al suo originale.

Si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Lanciano addì